

TI_GERICHTE 17.2012.120 vom 7. Dezember 2012

TI Tribunale d'appello, 2012-12-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2012.120

FR: TI_GERICHTE 17.2012.120 du 7 décembre 2012

IT: TI_GERICHTE 17.2012.120 del 7 dicembre 2012

Regeste

Un accoltellamento da tergo sferrando due colpi indirizzati alla faccia della vittima senza mirare un punto preciso in una situazione dinamica con elevato rischio di morte, interrotto grazie all'intervento di terzi, configura un tentato omicidio con dolo eventuale. Torto morale per cicatrice al viso

Erwägungen

E. 1

In forza dell' art. 454 cpv. 1 CPP, nel caso concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 24 maggio 2012 dalla Corte delle assise criminali è disciplinata dagli art. 398 e segg. CPP concernenti l'appello.

E. 1.2

IM 1, avendo, in parte, agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:

E. 1.2.1

alla pena detentiva di 5 (cinque) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al DA 4 febbraio 2008 del Ministero pubblico del Cantone Ticino;

E. 1.2.2

alla multa di fr. 100.- (cento); in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 1 (un) giorno (art. 106 cpv. 2 CP);

E. 1.2.3

a versare all'accusatore privato ACPR 1 l'importo di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 quale risarcimento per torto morale;

E. 1.2.4

a versare allo Stato l'importo di fr. 6'327.20 corrispondenti alle indennità processuali dovute all'accusatore privato ACPR 1 (art. 138 cpv. 2 CPP) posto al beneficio del gratuito patrocinio;

E. 1.2.5

al pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.- e dei disborsi relativi al processo di prima istanza. 2. Gli oneri processuali di entrambi gli appelli principali, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'600.- - altri disborsi fr. 200.- fr. 1'800.- sono posti a carico dello Stato. 3. Gli oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 800.- - altri disborsi fr. 100.- fr. 900.- sono posti a carico di IM 1. 4.

Intimazione a: 5. Comunicazione a: P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente Il segretario Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricsuazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

E. 2

Giusta l'art. 398 cpv. 1 CPP, l'appello può essere proposto contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al procedimento. In particolare, mediante l'appello è ora possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l'eccesso e l'abuso del potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l'inadeguatezza (lett. c). L'appellante può limitare il suo appello ad alcuni punti del dispositivo del giudizio di prima istanza (art. 399 cpv. 4 CPP). In questi casi, giusta l'art. 404 cpv. 1 CPP, la giurisdizione d'appello esaminerà soltanto i punti impugnati. Questo principio soffre, però, di un'importante eccezione posta dal cpv. 2 del citato articolo secondo cui, a favore dell'imputato, il potere di esame della Corte di appello si estende anche ai punti non appellati (Mini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741). Giusta l'art 398 cpv. 2 - secondo cui il tribunale d'appello esamina per estenso ("plein pouvoir d'examen", "umfassende Überprüfung") la sentenza in tutti i punti impugnati - il tribunale di secondo grado ha una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. Sulla questione, il TF ha avuto recentemente modo di precisare che l'appello porta ad un nuovo e completo esame di tutte le questioni contestate ed ha spiegato che la giurisdizione di seconda istanza non può limitarsi ad individuare gli errori dei giudici precedenti e a criticarne il giudizio ma deve tenere i propri dibattimenti ed emanare una nuova decisione - che sostituisce la precedente (art. 408 CPP) - secondo il proprio libero convincimento fondato sugli elementi probatori in atti e sulle risultanze delle prove autonomamente amministrate (STF 12.7.2012 inc. 6B_715/2011 che cita, fra gli altri, Luzius Eugster, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Basilea 2011, n. 1 ad art. 398; cfr, inoltre, Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).

E. 3

Giusta l'art. 139 cpv. 1 CPP, per l'accertamento della verità, il giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l'esperienza. Questo disposto - che concretizza il principio della verità materiale di cui all'art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio secondo cui gli strumenti per l'accertamento della verità non sono soltanto quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell'imputato (art. 157 e seg.), dei testi (art. 162 e seg), delle persone informate sui fatti (art. 178 e seg.), le perizie (art. 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e

seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l'evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla. Pertanto, così come indicato dai commentatori, anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o dall'esperienza (Bernasconi e altri, Codice di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139 n. 1, pag. 297; ad art. 10, n. 24, pag. 49; Bénédic/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.). L'art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti, manifesti, noti all'autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo giuridico non sono oggetto di prova.

E. 4

In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405 consid. 4b). L'indizio, per consolidata dottrina e giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base di una valutazione d'insieme, una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss). Non può essere attribuito valore d'indizio a un fatto non certo, equivoco o non univoco o contingente (Rep 1980, 192, consid. 3; Rep 1980, 147, consid. 4). In assenza di prove tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far concludere che l'esistenza dei fatti ritenuti nell'atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in STF 7.05.2003 inc. 6P.37/2003 consid. 2.2.).

E. 5

Giusta l'art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove secondo il convincimento che trae dall'intero procedimento. Così come precisato dai commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti possano venire accertati secondo il "buon volere del giudice" o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore probante astratto dei diversi mezzi di prova (DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb; Bernasconi, in Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72). Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (STF 23.4.2010 inc. 6B_1028/2009; STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010; STF 28.6.2011 inc. 6B_936/2010; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, 2a ed., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea /Ginevra/Monaco

2005, 6a ed., § 54, n. 3, pag. 245). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 23, pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 58, pag. 173). Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF 10.5.2010 inc. 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l'egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006), nel senso sopra indicato.

E. 5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

E. 6

Il principio della presunzione d'innocenza - garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell'art.

E. 10

cpv. 1 CPP - oltre a comportare l'attribuzione dell'onere della prova alla pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b; STF 13.5.2008 inc. 6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002 inc. 1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato dall'art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più favorevole all'imputato. Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre l'applicazione del principio in dubio pro reo. Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo un'attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluenza per il giudizio. Il principio dell'in dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2d; STF 29.07.2011 inc. 6B_369/2011, consid. 1.1.; STF 13.06.2008 inc. 6B_235/2007, consid. 2.2; STF 13.05.2008 inc. 6B.230/2008 consid. 2.1; STF 30.03.2007 inc. 6P.218/2006 consid. 3.8.1; STF 19.04.2002 inc. 1P.20/2002 consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 81, pag. 181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 10 n. 19 pag. 66 e n. 47 pag. 73). L'accusato e i suoi precedenti

penali Sulla vita dell'accusato si riportano, in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, gli accertamenti contenuti nei consid. 1. e 2. della sentenza impugnata: " IM 1 è nato il 27 luglio del 1976 in Turchia, nazione di cui è cittadino. È il secondogenito di una fratria di cinque, le sue quattro sorelle vivono in Turchia. Il padre, contadino, vive anch'egli in Turchia, mentre che la madre è deceduta nel 2004 a causa di un infarto. L'imputato ha frequentato le scuole dell'obbligo nel suo paese d'origine e dopo il liceo si è trasferito a _____, dove ha lavorato come operaio-contabile in una fabbrica che produceva olio di semi. A 20 anni IM 1 ha prestato servizio militare per un anno e mezzo e poi ha deciso di aprire un bar ad _____ insieme ad un suo compaesano, attività che ha svolto per 5 anni. Nel 1996 IM 1 ha conosciuto e sposato la connazionale ACPR 2, che viveva in Svizzera dal 1991. Nel 2000 l'imputato ha pertanto potuto raggiungere la moglie e, dopo aver vissuto per qualche mese presso i suoceri, i coniugi hanno preso in locazione un appartamento a _____. Dall'unione, il 12 ottobre 2001 è nato il figlio. La relazione tra l'imputato e la moglie ha però iniziato ad avere problemi già nel 2002-2003, epoca in cui, secondo quanto riferito dall'imputato stesso, i due si sono separati di fatto (Inc. MP 2012.142, AI 117, pag. 27). Dopo vari tentativi di riconciliazione susseguitisi negli anni, tutti falliti, i coniugi sarebbero ora in procinto di divorziare, circostanza confermata al dibattimento dalla patrocinatrice della moglie. L'imputato dal suo arrivo in Svizzera ha svolto diversi lavori, sempre però per periodi relativamente brevi. Ha lavorato per un anno per la ditta _____ in qualità di manovale, quindi presso la clinica _____ come aiuto cucina, indi per la _____ quale ausiliario di pulizie. Rimasto senza lavoro, ha percepito l'indennità di disoccupazione sino ad estinzione del diritto, dopo di che ha ripreso a lavorare, questa volta per la _____ in qualità di manovale. Dopo un anno e mezzo l'imputato è nuovamente rimasto disoccupato, al beneficio delle relative indennità. Dopo alcuni mesi IM 1 è tornato a lavorare per il precedente datore, una parentesi durata solo 6 mesi. Nel settembre 2010 l'imputato ha avviato, con un socio, un'attività in proprio, aprendo un negozio alimentare take away a _____. L'attività a dire dell'imputato funzionava bene, ma egli ha dovuto rinunciarvi a causa del suo arresto. La precarietà del percorso professionale dell'imputato si rispecchia nella sua situazione debitoria, atteso come risulti che egli è gravato da ben 50 attestati di carenza beni per oltre fr. 80'000.- (Inc. MP 2012.142, AI 122)." (consid. 1. e 2., pag. 10 e 11 della sentenza impugnata) 7. Da quanto risulta, IM 1 è incensurato in Turchia. Per contro, in Svizzera egli ha subito due condanne, entrambe per guida in stato di inattitudine (Inc. MP 2011.2974, AI 21): - con DA 2 giugno 2003 il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha ritenuto colpevole di circolazione in stato di ebbrezza (alcolemia min. 0.76 - max 1.06 grammi per mille) e di infrazione alle norme della circolazione (per avere nel predetto stato di ebbrezza perso la padronanza di guida), condannandolo a 10 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per tre anni e alla multa di fr. 1'000.-; - con DA 4 febbraio 2008 il Ministero pubblico del Cantone Ticino lo ha ritenuto colpevole di guida in stato di inattitudine (alcolemia min. 1.48 - max 1.86 grammi per mille), condannandolo alla pena pecuniaria di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- ciascuna, per complessivi fr. 4'500.-, pena sospesa condizionalmente per 4 anni e alla multa di fr. 1'200.-. A. Fatti accertati in prima sede - in relazione ai fatti di cui al punto 1. (tentato omicidio) dell'AA 8. In relazione all'episodio di cui al punto 1. dell'AA, gli appellanti non contestano l'accertamento dei fatti operato dai primi giudici se non - il procuratore pubblico e l'accusatore privato - relativamente all'accertamento secondo cui, all'esterno, durante la rissa ACPR 1 ha inferto una coltellata a IM 1 e relativamente all'intenzione di IM 1, al momento in cui questi, all'interno del bar, ha accoltellato ACPR 1.

Pertanto, sempre in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, si citano qui i considerandi 15 - 19 della sentenza impugnata (dal consid. 15 viene tolta, appunto perché contestata, la considerazione secondo cui ACPR 1 si è allontanato dopo avere ferito IM 1 ed essersi contestualmente ferito con il coltello): “

E. 10.1

L'art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni cumulative: da un lato, l'autore deve avere usato grave minaccia, dall'altra il destinatario dev'esserne uscito spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212 consid. 1a; STF 06.10.2011 inc. 6B_435/2011, consid. 3.1). Grave va qualificata una minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. Perché vi sia minaccia ai sensi dell'art.180 CP occorre che la sua messa in atto dipenda dalla volontà del reo, ancorché questi non sia in grado di concretarla o l'atto non possa verificarsi. La gravità dell'intimidazione deve essere ponderata in modo neutrale, sulla scorta di criteri generali e in considerazione di tutte le circostanze del caso, non con riferimento alla sensibilità soggettiva della vittima. Determinanti sono criteri oggettivi (DTF 99 IV 211 consid. 1a; STF 03.06.2005 inc. 6S.251/2004 consid. 3.1.; Corboz, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3a edizione, Berna 2010, n. 6 ad art. 180 CP). E', pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media sensibilità (Delnon/Rudy, *Basler Kommentar, Strafrecht II*, 2a edizione, Basilea 2007, n. 19 ad art. 180 CP con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n. 17.2006.19, consid. 3a con richiamo). Non occorre invece che l'autore abbia l'intenzione, o sia effettivamente in grado, di realizzare la sua minaccia, bastando che essa spaventi o intimorisca la vittima (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, *op. cit.*, n. 4 ad art. 180 CP). Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche solo eventuale, vale a dire che l'autore deve avere la volontà di incutere spavento o timore alla vittima ed essere consapevole che la sua minaccia comporta quest'effetto, o perlomeno accettare che tale effetto si verifichi (Delnon/Rudy, *op. cit.* n. 32 ad art. 180; Corboz, *op. cit.*, n. 16 ad art. 180 CP).

E. 10.2

Con riferimento al reato di ripetuta minaccia (art. 180 cpv. 2 lett. a CP), ad IM 1 sono ascritti due episodi. a) Il primo risale all'8 dicembre 2011, quando - secondo la tesi accusatoria fatta propria dai primi giudici - IM 1, durante un acceso litigio con la moglie ACPR 2 che si rifiutava di riprendere la vita coniugale, alla presenza del figlio, ha afferrato un coltello da tavola e ne ha appoggiato per qualche istante la lama dentellata alla gola della moglie per poi lasciarlo cadere ed andarsene sentendola urlare di terrore. ACPR 2 ha parlato di questo episodio una prima volta ad uno degli agenti di polizia (agt. C.) intervenuti presso la sua abitazione l'8 gennaio 2012 per un'altra lite nel corso della quale IM 1 aveva dato in escandescenze (MP 2012.142, Rapporto di servizio Polizia _____ 09.01.2012 AI 5, pag. 1; verbale PP M. 01.02.2012 AI 57, pag. 3; verbale PP C. 01.02.2012 AI 58, pag. 3). La donna ha, poi, ripercorso per esteso quei momenti durante l'interrogatorio di polizia dell'11 gennaio 2012, affermando quanto segue: “ L'unico atto violento contro di me è successo poco prima di Natale dell'anno scorso, non ricordo il giorno esatto. In sostanza la sera mi aveva riportato nostro figlio e con la scusa di volermi parlare, come era già avvenuto altre volte e quindi lo facevo entrare in casa. Lui mi diceva di voler tornare a casa

facendomi le stesse promesse. Udendo il mio diniego e che avrei chiesto il divorzio diventava violento iniziando a minacciarmi e insultarmi. Da parte mia parlavo in modo fermo ma senza urlare o insultare mio marito. Lui per contro mi ha minacciato pesantemente. Minacciava di portarmi via il bambino e di non farmelo più vedere. A un certo punto impugnava un coltello della cucina, un coltello che si usa per mangiare a tavola. Mi afferrava per un braccio e stando davanti a me frontalmente me lo appoggiava alla gola. Io a quel punto iniziavo a urlare a squarciagola e lui fortunatamente mi lasciava andare uscendo dall'appartamento. Fortunatamente non riportavo ferite di nessun genere ma purtroppo questo fatto succedeva davanti a nostro figlio il quale come me era spaventatissimo.” (inc. MP 2012.142 verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 3 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9). Queste dichiarazioni sono state confermate da ACPR 2 anche nel confronto con il marito. In quell'occasione, la donna ha precisato che i fatti si erano svolti l'8 dicembre 2011 (Inc. MP 2012.142 verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 4 e 6). Da parte sua, IM 1 ha negato, durante tutta l'inchiesta e ancora al dibattimento d'appello, di avere minacciato la moglie, limitandosi ad ammettere che, quella sera, c'era stato un litigio poiché egli voleva riprendere la vita coniugale mentre la donna, che gli rimproverava di averla tradita con un'altra, non voleva più riaverlo in casa (Inc. MP 2012.142 verbale PS IM 1 13.01.2012 pag. 2-3 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale PP IM 1 13.01.2012, AI 10, pag. 2-4; verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 6-7; verbale PP IM 1 14.03.2012, AI 120, pag. 2; verb. dib. d'appello pag. 8). Le dichiarazioni dell'appellante sono, tuttavia, sconfessate da quelle - puntuali e disinteressate - rilasciate al procuratore pubblico da G. e da H., rispettivamente sorella ed amica della vittima, che riferiscono, entrambe, di quanto raccontato loro da ACPR 2: “ Io non ho assistito a questo fatto. Quel giorno io avevo il turno di lavoro serale. Ho smesso di lavorare alle ore 22.00. Non sono in grado di dire che giorno era ma mancavano pochi giorni a Natale. Sta di fatto che quando ho potuto riprendere il cellulare ho ricevuto una telefonata da mia sorella ACPR 2 che mi diceva di essere piuttosto triste e se potevo passare a casa da lei. Ciò che ho fatto. In quell'occasione mi ha raccontato che in serata l'aveva raggiunta IM 1 con il quale aveva avuto una discussione durante la quale lui l'aveva minacciata mettendole un coltello alla gola. Mia sorella mi disse che IM 1 aveva utilizzato un coltello da tavola. ADR che ho personalmente visto sulla sinistra del collo di mia sorella un segno rosso. Non era un taglio. Sembrava un graffio. ACPR 2 mi disse che in corrispondenza di quel segno rosso IM 1 le aveva appoggiato la lama del coltello. ACPR 2 non mi disse se suo marito aveva premuto (tanto o poco) la lama sul collo. ADR che mia sorella era molto spaventata. AD dell'avv. DI 2 rispondo che mia sorella mi ha riferito che suo marito le ha messo il coltello alla gola quando lei gli ha ribadito che non voleva più tornargli assieme. Aggiungo che, a detta di ACPR 2, alla scena aveva assistito il figlio che ha 9 anni.” (inc. MP 2012.142 verbale PP G. 13.01.2012, AI 11, pag. 2). “ Sì, è stato un giovedì sera. La data precisa non la ricordo. È stato comunque prima di Natale. Forse l'8 dicembre 2011. Mi ricordo che ACPR 2 il giorno successivo, ossia un venerdì, sarebbe stata a casa dal lavoro perché faceva “un ponte”. Sta di fatto che quella sera, verso le ore 22.00, l'ho chiamata al telefono. Ho subito capito dalla sua voce che c'era qualcosa che non andava. Sembrava dalla voce che stesse piangendo. Le ho subito chiesto se era successo qualcosa. All'inizio mi ha detto di no. Io però ho insistito perché sentivo che qualcosa non andava. Al che ACPR 2 mi ha detto che “quel bastardo” l'aveva minacciata con un coltello e che dunque l'aveva voluta spaventare. (...) A domanda di sua sorella ha raccontato che aveva litigato con suo marito IM 1, il quale, ad un certo punto, era andato in cucina

prendendo un coltello e infilandoselo in una manica. G. le ha chiesto quale coltello e lei ha riferito che si trattava di un coltello come quelli per mangiare la frutta, quelli seghettati. Dopo di che IM 1, secondo ACPR 2, le avrebbe messo la lama del coltello al collo. Poi, dopo che lui avrebbe tolto la lama dal collo, si sarebbero scambiati vie di fatto ed insulti.” (inc. MP 2012.142 verbale PP H. 01.03.2012, AI 109, pag. 2 e 3). Pur trattandosi di dichiarazioni de relata, esse sostengono e confermano la veridicità del racconto della moglie dell’appellante per le ragioni già evidenziate dai primi giudici. Ad esse, ci si limita ad aggiungere come le modalità (si è trattato di uno sfogo immediatamente successivo ai fatti) con cui la donna ha riferito di questo episodio alla sorella e all’amica confortino la veridicità delle sue dichiarazioni e come il graffio sul collo di cui la sorella della vittima ha raccontato costituisca la “prova del 9” che conferma - per quanto non fosse necessario - la bontà del racconto della donna che ha avuto la sventura di sposare un uomo che non esita a farle violenza davanti al figlioletto. Quanto fatto da IM 1 in quel frangente è certamente costitutivo di minaccia: non ha da essere argomentato molto per spiegare come l’appoggiare la lama seghettata di un coltello da cucina alla gola - soprattutto in un contesto di conflittualità come quello vissuto dai coniugi IM 1 - sia suscettibile di originare in ogni persona ragionevole e di media sensibilità il timore di un grave pregiudizio. Esso, pertanto, configura una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP. b) Circa un mese dopo l’episodio appena descritto, l’8 gennaio 2012, IM 1, durante un altro aspro diverbio che ha reso necessario l’intervento della polizia, nei pressi dell’appartamento in uso alla moglie, le ha detto che le avrebbe portato via il comune figlio D.S.. ACPR 2 ha più volte confermato alle autorità inquirenti che il marito aveva proferito la minaccia di portarle via il figlio e più volte confermato di avere dato credito a tale minaccia: “ ho paura che possa prendere mio figlio e sparire portandolo con sé in Turchia o peggio compiere un gesto estremo facendogli del male” (inc. MP 2012.142 verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 5 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; cfr., anche, inc. MP 2012.142 querela ACPR 2 09.01.2012, AI 1; verbale PS ACPR 2 11.01.2012 pag. 3 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 8-9). Sino al dibattimento d’appello, IM 1 ha negato anche questo episodio: pur ammettendo di avere litigato con la moglie, egli ha sempre sostenuto di non averla mai minacciata rilevando che non avrebbe saputo dove portare il figlio, essendogli vietato uscire dalla Svizzera (inc. MP 2012.142 verbale PS IM 1 13.01.2012 pag. 5 allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale PP IM 1 13.01.2012, AI 10, pag. 2 e 5; verbale di confronto PP IM 1/ACPR 2 10.02.2012, AI 79, pag. 9; verbale PP IM 1 14.03.2012, AI 120, pag. 4). In questa sede, invece, IM 1 non ha più negato di avere detto alla moglie che le avrebbe portato via il figlio ma ha sostenuto che le sue affermazioni non possono avere spaventato la donna e, quindi, non sono costitutive del reato di minaccia. Va detto - perché questo serve anche per la valutazione della generale attendibilità di IM 1 - che, non solo il cambiamento d’attitudine in sede d’appello, ma anche le concordi dichiarazioni dei due poliziotti - C. e F. - che hanno assistito ai fatti dimostrano, con chiarezza, che l’appellante ha mentito anche sull’episodio dell’8 gennaio 2012: “ Mi ricordo però che IM 1, urlando, ha detto che sarebbe riuscito a portare via il figlio alla madre e che nessuno sarebbe riuscito a fermarlo.” (MP 2012.142, verbale PP C. 01.02.2012, AI 58, pag. 4). “ ADR che ancora all’interno del palazzo di _____, sul pianerottolo, davanti all’appartamento della moglie, il signor IM 1, gridando, diceva che avrebbe portato via il bambino. Non ricordo le esatte parole usate dall’uomo.” (MP 2012.142, verbale PP F. 23.02.2012, AI 103, pag. 2). Nemmeno per questo episodio è necessario argomentare per spiegare come la minaccia di sottrarre un

figlio alla madre - proferito da un uomo dispotico, violento e vendicativo - sia atta a generare un profondo timore nella destinataria. A maggior ragione ciò è vero, quando l'uomo che la formula - non solo non ha particolari legami con il paese in cui la donna vive con il figlio e potrebbe, quindi, lasciarlo senza problemi per tornare al luogo d'origine - ma, anzi, ha buone ragioni per credere di non potervi rimanere a lungo. Non deve, quindi, essere argomentato ulteriormente per spiegare come tale minaccia realizzi i presupposti dell'art. 180 CP. c) Ritenuto, poi, che chi agisce come ha agito IM 1 non può che farlo con la volontà diretta di generare turbamento e paura nel suo interlocutore, la condanna dell'appellante per il reato di ripetuta minaccia di cui al dispositivo 1.4. della sentenza impugnata deve trovare conferma in questa sede. Su questo punto, quindi, l'appello di IM 1 non può che essere disatteso. 11. IM 1 contesta, poi, di essersi reso colpevole del reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari di cui al punto 1.7. del dispositivo della sentenza impugnata. 11.1. L'art. 285 CP punisce chiunque con violenza o minaccia impedisce a un'autorità, a un membro di un'autorità o a un funzionario di compiere un atto che entra nelle loro attribuzioni, oppure li costringe a un tale atto o mentre lo adempiono commette contro di loro vie di fatto. Questa disposizione persegue due diverse infrazioni: la costrizione di autorità o funzionari e le vie di fatto contro questi ultimi. Nella seconda ipotesi, il reato è consumato quando l'autore passa a vie di fatto contro un'autorità, un membro di un'autorità o un funzionario, mentre questi agiscono nell'esercizio delle loro funzioni, ovvero allorquando il membro di un'autorità o il funzionario agiscono nell'ambito di una missione ufficiale ed è proprio in ragione di tale azione che l'autore commette vie di fatto contro di loro. In questo caso, non è necessario che l'autore cerchi d'impedire l'atto ufficiale, essendo sufficiente una reazione collerica senza che sia volta modificare il corso degli eventi (STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 14 ad art. 285; Donatsch/Wohlers, Delikte gegen die Allgemeinheit, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 313 seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3a edizione, Berna 2010, n. 17 ad art. 285 CP). L'art. 285 CP non trova applicazione quando l'autore regola una questione privata con un funzionario mentre questi sta esercitando le proprie funzioni. Nell'art. 285 CP le vie di fatto devono, dunque, trovare la loro motivazione nell'atto ufficiale (DTF 110 IV 91 consid. 2; STF 29.09.2009 inc. 6B_602/2009 consid. 3.1; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1). La nozione di vie di fatto è la stessa di cui all'art. 126 CP: si tratta, dunque, delle aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né lesioni corporali né danni alla salute. Una via di fatto può sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2.; 119 IV 25 2a; STF 20.01.2009 inc. 6B_834/2008 consid. 3.1; Heimgartner, Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, n° 15 ad art. 285). Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che lo spingere un ispettore di polizia contro un vetro poi infrantosi configura un atto aggressivo di una certa intensità tale da realizzare vie di fatto di cui all'art. 285 CP (STF 05.10.2010 inc. 6B_257/2010 consid. 5.2). 11.2. Con riferimento al reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP), dalle univoche e concordanti deposizioni dei quattro agenti di polizia intervenuti l'8 gennaio 2012 in _____ (dove abita la moglie dell'appellante) emerge che, in quell'occasione, IM 1, sotto l'effetto dell'alcool, con fare aggressivo, dopo avere danneggiato la porta d'entrata dell'abitazione e rivolto insulti e minacce all'indirizzo della moglie, della cognata e delle stesse forze dell'ordine, ha spintonato più volte l'agente di polizia M., afferrandolo all'altezza del petto (inc. MP 2012.142, AI 57, AI 58, AI 102, AI 103). Ritenuto come sia chiaro che gli agenti di polizia,

intervenuti su richiesta della centrale operativa per allontanare l'imputato dall'edificio, stessero agendo nell'ambito delle loro funzioni e prerogative e come sia altrettanto chiaro che lo spintonare eccede la semplice concitazione e configura una via di fatto ai sensi dell'art. 126 CP (DTF 117 IV 14 consid. 2 a/cc; STF del 24 settembre 2004 inc. 6S.273/2004 consid. 2.1; Trechsel/Fingerhuth in Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 126, n. 2, pag. 588; Donatsch, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 9a edizione, Zurigo 2008, ad art. 126, n. 3.1, pag. 43) , non si può che concludere che l'atto dell'appellante - a prescindere dal fatto che esso fosse volto ad impedire l'attività di polizia o fosse il mero sfogo di uno stato di collera - configura il reato di cui all'art. 285 CP. Va, pertanto, confermata la condanna di cui al punto 1.7 del dispositivo della sentenza 24 maggio 2012 della Corte delle assise criminali e respinto, anche su questo punto, l'appello di IM 1. II. Appello del procuratore pubblico 12. Il procuratore pubblico chiede che IM 1 venga dichiarato, per i fatti di cui al punto 1. dell'AA, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo eventuale. 13. I primi giudici - pur accertando che IM 1 ha mentito sostenendo di avere agito per difendersi - non hanno condiviso la valutazione giuridica dei fatti della pubblica accusa in sostanza poiché hanno ritenuto che, se davvero lo avesse voluto, IM 1 avrebbe ucciso la sua vittima trovandosi, lui, in una situazione in cui poteva farlo. Al riguardo, essi hanno, infatti, annotato: “ A favore di questa tesi depone - sulla scorta della predetta accertata fattispecie - la fondamentale circostanza per cui IM 1, beneficiando del fattore sorpresa, ovvero essendo giunto repentinamente alle spalle (o a fianco) del rivale ed avendo commesso l'atto altrettanto rapidamente (al punto che Incir nemmeno lo avrebbe riconosciuto), ha potuto agire indisturbato, senza interferenze da parte del bersaglio, concretizzando pertanto la propria reale intenzione, che era quella di riparare l'affronto subito con la proditoria ferita da tergo con una ferita analoga, per di più inflitta al viso, ovvero uno sfregio, ciò che ha una precisa valenza di spregio nel contesto della sottocultura - di cui l'intera vicenda è testimone - che regola i rapporti sociali tra IM 1 e ACPR 1. IM 1, quindi, ha secondo la Corte fatto ciò che intendeva fare, ovvero sfregiare ACPR 1, infliggergli quindi, per dolo diretto, delle lesioni gravi. (...) I due sfregi, nel punto in cui sono stati inferti e tenuto conto dell'intensità del gesto (da lieve a media, Inc. MP 2011,2974, Al 61, pag. 9), non sono ferite atte a procurare la morte di una persona. E' vero che lo sarebbero state se fossero state inferte ad un'altra parte del corpo, quand'anche vicina, come il collo, ma non vi sono in atti elementi tali da fare ritenere con la necessaria certezza che questa sia stata l'intenzione dell'accusato, ovvero che egli abbia effettivamente preso in considerazione una simile eventualità, accettandola. Il solo fatto che un colpo di coltello abbia causato ferite in una zona relativamente vicina ad una vitale non può dunque bastare a comprovare l'esistenza dell'intento di uccidere, pena il rischio di spingere all'infinito ragionamenti di tipo ipotetico, ammettendo siffatta volontà, seppur per dolo eventuale, ogni qualvolta si è confrontati con un coltello, potendo a ben vedere sempre essere ipotizzata la più o meno grande vicinanza di una parte vitale rispetto a quella colpita ed essere di conseguenza attribuito al caso (come fa la perizia giudiziaria) il mancato verificarsi dell'esito fatale.” (consid. 23, pag. 28 e 29 della sentenza impugnata). Pertanto, la prima Corte ha detto di avere raggiunto il convincimento che “ IM 1, nonostante lo stato di ebbrietà, sia riuscito a fare né più né meno di quanto intendesse, ovvero vendicarsi di ACPR 1 con la stessa moneta da lui utilizzata poc'anzi, il coltello, infliggendogli uno sfregio al volto in riparazione del colpo alle spalle ricevuto in via Jelmini”, ribadendo, poi, che “ IM 1 ha fatto esattamente ciò che ha voluto fare, ossia procurare una grave e (a mente sua) infamante lesione a ACPR 1, senza però che gli possa essere addebitato un intento

omicida” (consid. 23, pag. 27 e 28 della sent. impugnata). 14.a. Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP. Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. b. Il legislatore ha definito il concetto di dolo eventuale - che è una delle due forme dell’intenzione - all’art. 12 cpv. 2 CP seconda frase: perché vi sia intenzione per dolo eventuale basta che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accoli il rischio (art. 12 cpv. 2 CP; DTF 133 IV 9 consid. 4; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2). Nella forma del dolo eventuale, dunque, l’intenzione è data laddove l’agente ritiene possibile che l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l’evento nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non desiderandolo (DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag. 156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1 consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV 249 consid. 3a pag. 253; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1; 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1; 6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6). c. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 09.06.2010 inc. 17.2009.59 consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso in cui si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; STF 6B_662/2011 del 19 luglio 2012 consid. 4.1; STF 6B_806/2011 del 16 luglio 2012 consid. 2.1; STF 23.06.2011 6B_782/2010 del 23 giugno 2011 consid. 3.2.1; STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 che conferma la sentenza CCRP 09.06.2010 inc.17.2009.59 consid. 4.3.c; STF 6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid.

E. 15

ACPR 1, (...) si è allontanato percorrendo _____ in direzione del bar _____, recandosi al bagno (dove è stato trovato suo sangue) per tamponarsi la ferita da taglio (Inc. MP 2011.2974, verbale ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 6). Anche A. si è allontanato nella stessa direzione mentre che IM 1 e B. sono rimasti ancora per qualche istante sul luogo della rissa, quindi anche IM 1 si è diretto verso l'esercizio pubblico.

E. 16

Quanto accaduto nel bar _____ negli istanti successivi è stato descritto da IM 1 nel modo seguente (Inc. MP 2011.2974, AI 63, verbale IM 1 16 maggio 2011, pag. 8): “ Dopo

avermi ferito alla schiena ACPR 1 è rientrato al bar. Mi ricordo che, prima di entrarvi, ha cercato di tornare da me, ma i presenti (non ricordo chi, fatta eccezione di A.) gliel'hanno impedito. Poco dopo, quando ACPR 1 era già dentro, sono entrato al bar anch'io. Ho visto che lui si trovava dietro al bancone, dove di solito sta il cameriere. Era comunque appena dietro al bancone. Appena l'ho visto mi sono rivolto a lui, mostrandogli la mia schiena e dicendogli "Testa di cazzo, guarda cosa mi hai fatto, perché mi hai accoltellato, cosa ti ho fatto?" Al che lui in lingua turca mi ha detto in turco: "Ti scopo la moglie". In quell'istante lui sembrava che cercasse qualcosa per colpirmi ancora. Sta di fatto che ha afferrato un bicchiere con una mano, se ricordo bene la sinistra, e l'ha rotto battendolo contro il bancone "o sul sasso o sul ferro". Io mi sono spaventato e ho afferrato con la mano destra un coltello che ho trovato appoggiato sul ripiano alla base dell'apertura che congiunge la sala ristorante con la cucina. Probabilmente era un coltello già usato, utilizzato da qualcuno che aveva mangiato prima. Era un coltello con il manico di plastica nera. Non ho notato se aveva una segheatura. ADR che io quel coltello non l'ho portato via dal bar. O vi è caduto per terra ed è rimasto lì o me l'ha tolto qualcuno di mano. Non ricordo. Sta di fatto che quando ho preso il coltello in mano io e ACPR 1 ci trovavamo l'uno di fianco all'altro. Lui voleva colpirmi con un coccio del bicchiere che aveva rotto. A mia volta, per non essere colpito, per tenere lontano da me ACPR 1, muovevo il mio braccio destro davanti a me. Si trattava del braccio la cui mano afferrava il coltello. Il PP mi chiede ora se sono ora pronto a dire che sono stato io a colpire ACPR 1 in faccia con il coltello. Sì, sono stato io. Sottolineo però che non volevo fargli di per sé male, ma ho dovuto difendermi perché lui aveva in mano un coccio di vetro e come un matto mi voleva a sua volta colpire". ACPR 1 ha fornito una ben diversa versione di questo episodio (Inc. MP 2011.2974, verbale ACPR 1 16 maggio 2011, AI 62, pag. 7): "improvvisamente sono stato colpito al viso da IM 1 con un coltello. Si trattava di un coltello rosso scuro o marrone con la lama a mezzaluna della lunghezza di circa 7/8 cm. La lama può essere chiusa ed aperta con due mani, tipo il coltellino svizzero. I colpi sono stati due. Fra il primo e il secondo ho tentato di proteggere il volto con la mano sinistra tant'è che mi è stata procurata una ferita anche al pollice della mano (sinistra) proprio dove già ero stato ferito durante il litigio in _____. Il PP mi sottopone una fotografia del mio volto prima della sutura delle lesioni e, a precisa domanda, rispondo che con il primo colpo sono stato ferito sopra l'orecchio destro con un movimento dalla testa verso l'occhio; con il secondo da sopra l'orecchio verso il basso, parallelamente all'orecchio, per poi far scivolare in modo continuo la lama sulla guancia verso la bocca. ADR che quando sono stato colpito al volto, IM 1 si trovava dietro di me". Il confronto tra i due, effettuato il 16 maggio 2011, non ne ha modificato le antitetiche posizioni (inc. MP 2011.2974, AI 65, pag. 6-7): "IM 1: da parte mia non ho altro da aggiungere rispetto a quello che ho dichiarato ieri; versione, quest'ultima, che confermo integralmente. Mi limito a dire che mi scuso per quello che ho fatto. ADR per confermare che ho ferito io alla guancia destra ACPR 1, ma che lui negli stessi istanti cercava di colpirmi con un coccio di vetro ricavato da un bicchiere che lui stesso aveva prima rotto intenzionalmente. ADR per ribadire che il bicchiere che ha preso in mano ACPR 1 si è rotto. Il PP mi legge al proposito il rapporto di constatazione del 17.05.2011 della Polizia Scientifica. Mi viene chiesto di prendere posizione. Da parte mia osservo che ACPR 1 fa parte di "un gruppo" che all'interno del bar, prima dell'arrivo della polizia, ha fatto sparire i cocci di vetro. ACPR 1: tutto ciò che ha detto IM 1 è falso. Il PP mi sottopone, per avere dei riferimenti durante la mia risposta, il doc. 1 del verbale d'interrogatorio di IM 1 del 16.05.2011. Da parte mia ribadisco che, un istante prima dell'arrivo di IM 1 all'interno del bar, io mi trovavo davanti al bancone e non dietro. Non ero

sulla pedana rialzata. Per esclusione, visto che guardavo la porta d'entrata che da su _____ e che l'EP ha solo due entrate, IM 1 improvvisamente è entrato dalla porta che da sulla terrazza. Non abbiamo scambiato parole. Lui è subito venuto verso di me e, da dietro, mi ha colpito due volte al viso, come ho già spiegato ieri. Ribadisco integralmente le mie dichiarazioni di ieri in ordine alle modalità del mio ferimento. ADR che io non ho assolutamente preso in mano alcun bicchiere né ne ho rotti. Avevo del resto una mano ferita che tamponavo con un tovagliolo di stoffa. Per quanto riguarda l'allusione di IM 1 al fatto che io farei parte di un "gruppo"; ciò che io contesto, osservo che, se davvero così fosse, le persone presenti al bar avrebbero raccontato cosa è successo a mio favore. Invece so che praticamente nessuno ha parlato, neanche a mio favore. Nessuno, del resto, per quanto ne so, ha detto che ad accoltellarmi alla faccia è stato IM 1. AD del lic. iur. rispondo che il coltello che ho descritto ieri durante il mio verbale d'interrogatorio, e che era nelle mani di IM 1, l'ho visto non quando sono stato accoltellato davanti al bancone del bar, ma poco più tardi, quando, come ho già detto, IM 1 ha fatto per rientrare nell'EP attraverso la porta che da su _____. In quegli istanti, brandendo il coltello, che ho dunque notato, mi diceva "ti ammazzo, ti ammazzo". Ammetto che gli ho risposto: "non ti preoccupare, ti ammazzo io".

E. 17

Quasi assenti, a dispetto del ragguardevole numero di avventori presenti in quel momento, delle deposizioni testimoniali utili alla comprensione della dinamica dell'accoltellamento. Il solo TE 1, pur affermando di non essere in grado di riconoscere l'autore dell'accoltellamento, ha dichiarato di avere visto quanto successo, visto anche che si trovava nelle immediate vicinanze del luogo del ferimento (Inc. MP 2011.2974, Al 149, verbale TE 1 7 ottobre 2011, pag. 3-5): " ... sono rimasto più o meno nei pressi del bancone del bar. Non so indicare quanto tempo è passato da quando io sono entrato nell'EP, ma ad un certo punto, passando anche lui dalla porta secondaria, è entrato nel bar ACPR 1. Ho subito visto che aveva un taglio ad una mano, ma non mi ricordo a quale delle due. Sanguinava abbastanza tanto, ma non si trattava comunque di un taglio che mettesse in pericolo la sua vita. Non mi ricordo dove una delle due mani era ferita. Sono comunque stato io ad aiutarlo a tamponarla. Gli ho dato dei tovaglioli e un asciugamano. Gli ho detto di lavarsi la ferita sotto il lavandino del bar, ma lui ha rifiutato. Non è andato in bagno. ADR che non ho in mente che ACPR 1 abbia bevuto qualcosa in quei frangenti. Mentre lo stavo aiutando, ho chiesto a ACPR 1 cosa gli fosse successo. Lui mi ha risposto: "niente!". Io ho insistito e lui, con un tono deciso, mi ha ribadito: "non è successo niente!". Dopo un lasso di tempo che mi è difficile quantificare ma che stimo in circa 5-10 minuti dall'entrata di ACPR 1 ferito nel bar, nello stesso è pure entrata (Io deduco perché non ho visto) una persona, anch'essa passando dalla porta secondaria. Oggi so che questa persona è IM 1, ma quella sera io davvero non sono riuscito a individuarla. Non ho visto la faccia. Il PP mi chiede di comunque descrivere cosa ha fatto questa persona (IM 1) quando è entrata nel bar, descrivendo anche le posizioni dei protagonisti. Improvvisamente una persona (che successivamente ho saputo essere IM 1) ha ferito alla faccia ACPR 1. Io non ho visto l'azione di IM 1. Non ho visto con che cosa ha procurato la lesione al volto a ACPR 1. Tutto è stato velocissimo, la scena è durata pochi secondi ed IM 1 è immediatamente uscito passando dalla porta principale, quella che da sulla _____. Sono sicurissimo che IM 1 è proprio uscito da quella porta. ADR che non mi sembra che IM 1, dopo il ferimento di ACPR 1 alla faccia sia rientrato nel bar. Il PP mi chiede ora se ACPR 1 immediatamente prima di essere ferito in faccia da IM 1, mentre veniva ferito o immediatamente dopo il

ferimento, abbia preso in mano un bicchiere rompendolo sul bancone del bar. Non un simile fatto io non l'ho visto. Non mi ricordo proprio di aver visto una cosa del genere. Non ho in mente di aver sentito il rumore di vetro che si rompe. Sottolineo che mi sono reso conto dell'aggressione di ACPR 1, quando lui già aveva le mani al volto. Sono sicuro che si teneva la faccia con tutte e due le mani. ADR che io non so dire se ACPR 1 ha visto entrare IM 1 dalla porta secondaria immediatamente prima di essere ferito alla faccia. Ribadisco che tutto è durato pochi secondi. Non ho sentito ACPR 1 ed IM 1 parlare prima del ferimento del primo". Su questa base, la Corte ha accertato che ACPR 1, dopo essere stato nel bagno del bar _____ a sciacquare e tamponare la ferita alla mano, ha sostato al banco del locale. Egli si trovava in quel punto quando l'accusato è entrato a sua volta nel locale dalla porta laterale, l'ha raggiunto da tergo e, sempre da tergo, lo ha colpito due volte con un coltello al volto per poi fuggire all'esterno del bar. L'aggressione è stata fulminea, così come raccontato dalla vittima e dal teste TE 1, tanto che ACPR 1 non ha fatto in tempo a rendersi conto di ciò che stava accadendo e ad abbozzare una difesa. In ogni caso, non ha sicuramente avuto il tempo di rompere un bicchiere, come affermato dall'imputato. IM 1, pertanto, mente quando sostiene che ACPR 1 l'ha minacciato con un vetro e quando afferma di averlo perciò colpito al fine di difendersi. Ma anche se per ipotesi così fosse, si avrebbe comunque che è stato l'accusato ad entrare nel locale, in cui ACPR 1 già si trovava, con un coltello in mano, palesemente allo scopo di regolare i conti per le ferite subite poc'anzi in strada. Sarebbe quindi semmai ACPR 1 ad avere in tal caso tentato di difendersi dall'accusato, ma non certo viceversa. L'adduzione della tesi della legittima difesa/eccesso scusabile di legittima difesa da parte dell'accusato è palesemente pretestuosa, e le argomentazioni fattuali addotte a sostegno (bicchiere rotto da ACPR 1, coltello mulinato alla cieca per difendersi, volto di ACPR 1 ferito inavvertitamente, ecc.) sono manifestamente false. Vero è invece che IM 1 ha intenzionalmente ferito l'antagonista, avendolo seguito nel bar proprio con quella finalità.

E. 18

La dott.ssa PERI 1 nel proprio rapporto (Inc. MP 2011.2974, AI 60) ha descritto le ferite al volto di ACPR 1 come "un complesso lesivo formato da due distinte lesioni con caratteristiche tipiche per l'essere state prodotte da un'arma da taglio, avente perlomeno una superficie tagliente" (pag. 6 e 7). Quanto alla forza necessaria ad infliggere simili ferite, la perita ha affermato che "le lesioni da taglio interessano, anche in questo caso, unicamente i tessuti molli, motivo per cui, con un'arma dotata di superficie idonea (affilata) è sufficiente una forza modesta (debole/media) per produrre siffatte lesioni" (pag. 9). Per quel che concerne il rischio incorso dalla vittima, nel rapporto si legge che "sia la regione corporea attinta (il volto) sia lo strumento utilizzato (arma da taglio o punta e taglio) potevano determinare lesioni assai più gravi" (pag. 10) e che "la lesione al volto non ha interessato l'occhio destro solo per pochi centimetri, potendone provocare la perdita sia anatomica che funzionale. Allo stesso modo la parte caudale della lesione si arrestava in prossimità dell'angolo mandibolare omolaterale a pochi centimetri dal collo, ove decorrono grossi vasi e nervi che, se lesionati, possono essere letali. (...) la lesione sembra non aver provocato lesioni più gravi (potenzialmente letali) solo per caso fortuito" (pag. 10). Come si apprende dal certificato medico dell'Ospedale _____ (inc. MP 2011.2974, AI 9 e 41), ACPR 1 non è mai stato in pericolo di vita a causa delle lesioni subite. Vero è nondimeno che, come afferma la dott.ssa PERI 1, le ferite riportate sono state inferte in prossimità di punti vitali." (consid. 15-19, pag. 22-26 della sentenza impugnata) - in relazione ai punti 1.1. (ripetuta minaccia) e 4. (violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari) dell'AA aggiuntivo 9.

L'accertamento dei fatti ritenuti dalla pubblica accusa e dai primi giudici costitutivi di ripetuta minaccia e di violenza o minaccia contro le autorità o i funzionari è contestato dall'appellante unicamente con riferimento all'episodio dell'8 dicembre 2011 (punto n. 1.1. dell'AA aggiuntivo e dispositivo n. 1.4. della sentenza impugnata) per cui IM 1 afferma di non avere mai appoggiato la lama di un coltello al collo della moglie. Per economia di motivazione, dunque, si richiamano, ancora in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, i considerandi 25-31 della sentenza impugnata: “ 25. Raggiunto lo scopo dell'istruzione, il 19 maggio 2011 il Procuratore pubblico ha disposto la scarcerazione dell'accusato, ordinando delle misure sostitutive all'arresto (Inc. MP 2011.2974, Al 69, pag. 2 e Al 71). Benché in attesa di giudizio per la grave ipotesi di reato di tentato omicidio intenzionale, IM 1 non ha trovato di meglio da fare che non rendersi autore dei reati di ripetuta minaccia, danneggiamento, ripetuta ingiuria, violenza o minaccia contro le autorità, così come descritto nell'atto d'accusa aggiuntivo. 26. Il 9 gennaio 2012 ACPR 2 ha sporto querela nei confronti del marito per il motivo che egli la notte dell'8 gennaio 2012 si è presentato al di lei separato domicilio intimandole di aprire la porta siccome egli voleva vedere il figlio. Alla richiesta della donna di andarsene, IM 1 l'ha minacciata colpendo la porta con un coltello. La denunciante ha quindi allertato la polizia e sul posto si sono recati due agenti. Ella ha aperto l'uscio in presenza degli agenti, al che IM 1 ha lanciato nell'appartamento un accendino, presumibilmente in direzione della sorella della moglie, ed ha insultato e minacciato entrambe oltre che i due agenti intervenuti, C. e M.. Visto il comportamento aggressivo dell'imputato, i due agenti hanno richiesto il rinforzo dei colleghi E. e F., ma non placandosi l'aggressività del prevenuto, passato anche ad atti di violenza fisica spintonando M., gli agenti l'hanno immobilizzato ed ammanettato (Inc MP 2012.142, verbale M. 13 febbraio 2012, AI 57, pag. 4). 27. Trasportato presso gli uffici di _____, IM 1 ha rifiutato di sottoporsi al test dell'etilometro, ciò che ha reso necessario il suo trasporto presso l'Ospedale _____. All'ospedale IM 1 ha ancora una volta minacciato gli agenti, proferendo minacce di morte all'indirizzo dell'agente C. e della sua famiglia (Inc MP 2012.142, verbale M. 1° febbraio 2012, AI 57, pag. 5). L'atteggiamento aggressivo di IM 1 nonché le minacce e gli insulti da lui proferiti sono stati confermati da tutti gli agenti intervenuti nei rispettivi verbali di interrogatorio (Inc MP 2012.142, AI 57, AI 58, AI 102, AI 103) oltre che dalla sorella della moglie, G.. Dalle analisi mediche è risultato che al momento dei fatti l'imputato era sotto l'effetto dell'alcool e presentava un tasso alcolemico pari a 1.67‰. A seguito di questo episodio IM 1 è stato ricoverato presso la Clinica psichiatrica cantonale in regime di ricovero volontario a far tempo dal 9 gennaio 2012. Il 13 gennaio 2012 il Procuratore pubblico ha disposto il suo arresto provvisorio e con decisione 14 gennaio 2012 il Giudice dei provvedimenti coercitivi ha ordinato la sua carcerazione preventiva sino al 13 aprile 2012 (Inc MP 2012.142, Al 16), perdurata poi sino al dibattimento. 28. Interrogato sui fatti dell'8 gennaio 2012, IM 1 ha dichiarato di non ricordare nulla di quanto accaduto e ha confermato tale versione nel suo interrogatorio finale del 14 marzo 2012 (Inc MP 2012.142, AI 120, pag. 3). 29. L'inchiesta sui fatti di quella notte ha però portato alla luce un ulteriore episodio di violenza commesso dall'imputato nei confronti della moglie e risalente alla sera dell'8 dicembre 2011, allorché IM 1 si è recato presso l'appartamento della donna per riportare il figlio. Egli in quell'occasione ha chiesto alla moglie di poter tornare a casa per riprendere la relazione coniugale. Di fronte al rifiuto della donna, IM 1 ha afferrato un coltello da cucina puntandolo alla gola della moglie che, spaventata, ha iniziato ad urlare, per il che l'imputato ha lasciato cadere il coltello ed è fuggito (Inc MP 2012.142, verbale ACPR 2 11 gennaio

2012, allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9). Interrogato sull'accaduto, IM 1 ha negato di aver minacciato la moglie con un coltello anche se ha ammesso che la sera in questione vi era stata una discussione (Inc MP 2012.142, verbale IM 1 13 gennaio 2012, allegato al rapporto di arresto provvisorio AI 9; verbale 13 gennaio 2012, AI 10, pag. 3). Interrogata dal Procuratore pubblico il 13 gennaio 2012, la sorella della moglie, G., ha dichiarato di essere a conoscenza dell'episodio per esserle stato raccontato dalla sorella la sera stessa in cui era accaduto (Inc MP 2012.142, verbale B. 13 gennaio 2012, AI 11, pag. 2). Anche un'amica della vittima, H., ha confermato a verbale di essersi recata la sera del fatto con G. presso l'abitazione della moglie di IM 1 e che questa ha raccontato dell'episodio del coltello alle due donne (Inc MP 2012.142, verbale H. 1° marzo 2012, AI 109). 30. IM 1, ancora nell'interrogatorio finale del 14 marzo 2012, ha persistito nel negare quanto sostenuto dalla moglie e dalle testimoni, affermando che la donna avrebbe mentito (Inc MP 2012.142, verbale IM 1 14 marzo 2012, AI 120, pag. 2). 31. La Corte non dubita che i fatti dell'8 gennaio 2012 si siano svolti così come raccontato dalla moglie dell'imputato e dai vari dalle testimoni con coerenti versioni. Anche per quanto concerne la sera dell'8 dicembre 2011, nuovamente, la Corte ha considerato credibile la moglie dell'imputato. Essa non aveva ragione per mentire né agli inquirenti, ai quali dapprima nemmeno aveva denunciato l'accaduto, né tantomeno alla sorella e all'amica, alle quali ha riferito immediatamente quanto accaduto. La Corte ha dunque ritenuto IM 1 colpevole anche dei reati a lui ascritti nell'atto d'accusa aggiuntivo." (consid. 25-31, pag. 29-31 della sentenza impugnata) I. Appello del condannato 10. IM 1 chiede di essere prosciolto dall'accusa di ripetuta minaccia di cui al punto 1.4. del dispositivo della sentenza impugnata. Per il primo episodio, egli nega di avere appoggiato un coltello alla gola della moglie. Per il secondo, pur non contestando di avere detto alla moglie che le avrebbe portato via il figlio, sostiene che ciò non configura minaccia ai sensi dell'art. 180 CP.

E. 19

Il Procuratore pubblico ha censurato la commisurazione della pena chiedendo, alla luce della mutata qualifica dei fatti, che IM 1 venga condannato alla pena detentiva di 6 anni e 6 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, pena unica comprensiva di quella di 45 aliquote giornaliere da fr. 100.- di cui al decreto d'accusa emanato il 4 febbraio 2008 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino. Di conseguenza, il procuratore pubblico chiede anche l'annullamento del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata relativo alla sospensione condizionale parziale della pena. IM 1 ha, invece, chiesto che venga riconosciuto che egli ha agito in stato di legittima difesa disculpante e in preda ad una violenta commozione ai sensi dell'art 48 lett. c e che, pertanto, venga confermata la pena inflitta dai giudici di primo grado.

E. 20

Sotto l'egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri estranei all'art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da quest'ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b, 127 IV 10 consid. 2; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008 inc. 6B_370/2007, consid. 2.3). Il nuovo CPP federale

permette, ora, invece di censurare, mediante l'appello, non solo l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a CPP), ma anche l'inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP). Secondo la dottrina maggioritaria, quest'ultimo motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l'appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza dell'autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall'autorità inferiore (Schmid, *Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts*, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; *Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar*, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell'opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all'errato apprezzamento, non solo all'eccesso o all'abuso dello stesso. Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d'appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con l'ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, *Praxiskommentar*, op. cit., ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642: "Auch reine Ermessensfragen [...] unterliegen der freien Überprüfung"; Stephenson/Thiriet in *Basler Kommentar, Schweizerische StPO*, Basilea 2011, ad art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732). Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui la giurisdizione d'appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in *Kommentar zum schweizerischen Strafprozessordnung*, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler Vianin, in *Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse*, Basilea 2011, ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento all'identico motivo di reclamo, Rémy, in *Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse*, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag. 1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [*Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle*, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell'opportunità delle decisioni: "contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa libre appréciation"). L'opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento l'autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che - ricordando che l'autorità chiamata a pronunciarsi sull'appello deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell'istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell'imputato (Schmid, *Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts*, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all'art. 393 cpv. 2 lett. c CPP). Recentemente, il TF, commentando gli art. 399 e 404 cpv. 1 CPP, ha sposato la tesi della dottrina maggioritaria precisando che l'appello produce, di principio, un effetto devolutivo completo e conferisce, perciò, alla giurisdizione d'appello un pieno potere d'esame che le permette di rivedere la causa liberamente sia in fatto, che in diritto, che in opportunità (STF del 14 maggio 2012 inc. 6B_548/2011, consid. 3).

E. 21

Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

E. 22

Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten), elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" (DTF 129 IV 6 consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (subjektive Tatkomponenten), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l'intensità della volontà delinquenziale (DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, 6B_67/2010, consid. 2.1). In relazione alla libertà dell'autore, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato (Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B_1092/2009, inc. 6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc. 6B_585/2008, consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF del 14

ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, inc. 6B_81/2008, inc. 6B_90/2008, consid. 3.2; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78/2008, 6B_81/2008, 6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B_14/2007, consid.

E. 23

Se non ricorrono i presupposti di cui agli art. 112 e segg., chiunque intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni (art. 111 CP). L'art. 22 cpv. 1 CP prevede che chiunque, avendo cominciato l'esecuzione di un crimine o di un delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena attenuata. Giusta l'art. 133 CP chiunque si rende autore colpevole del reato di rissa è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per i reati di danneggiamento (art. 144 CP), di minaccia (art. 180 CP) e di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari (art. 285 CP). Il reato di ingiuria (art. 177 CP) è, invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre che chiunque, senza essere autorizzato, consuma intenzionalmente stupefacenti è punito con la multa (art. 19a cifra 1 LStup). Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'infrazione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlens, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

E. 24

Occorre, dunque, determinare la colpa di IM 1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (subjektive Tatkomponenten). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione al reato e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all'autore (Täterkomponenten ; DTF 136 IV 55 consid. 5.4). a. tentato omicidio In concreto, è già estremamente grave - poiché potenzialmente foriero di drammi - il fatto che IM 1 se ne andasse in giro con un coltello. Pur se non a serramanico, non si trattava, certo, di un coltellino che poteva tornar utile per fini leciti, soprattutto ad una persona che vive in città (diverso potrebbe essere il caso per un contadino o una persona occupata in lavori manuali). Il tentato omicidio è, dal profilo oggettivo, decisamente molto grave. E questo già solo per il fatto che è unicamente grazie ad una buona dose di fortuna che i due colpi di coltello sferrati alla cieca dall'imputato nella parte anteriore del capo della vittima - e, quindi, in una zona fortemente a rischio - non hanno causato ferite (almeno)

potenzialmente letali. Altrettanto grave è il fatto che IM 1 ha sferrato il suo attacco proditoriamente, arrivando alle spalle della sua vittima e colpendo senza preavviso. Qualifica, poi, ulteriormente la sua colpa il fatto che egli, dopo essere stato buttato fuori dal bar da un avventore intervenuto a difesa, vi abbia fatto ritorno, brandendo ancora il coltello e proferendo minacce pesanti all'indirizzo della vittima e dimostrando, con ciò, una risolutezza particolare a fare del male e una altrettanto particolare determinazione alla violenza. Sempre a livello oggettivo, non va dimenticato che il modus operandi di IM 1 denota spregiudicatezza e temerarietà se solo si considera che l'accoltellamento è avvenuto in un esercizio pubblico alla presenza di avventori, nonché una certa brutalità in considerazione dell'utilizzo di un'arma bianca che ha imposto un attacco a distanza ravvicinata dalla vittima. Ciò detto, sempre dal profilo oggettivo, va considerato, ad attenuazione della colpa di IM 1, il fatto che il tutto è durato pochi secondi e il fatto - il cui valore attenuante non può essere banalizzato visto il bene protetto dall'art. 111 CP - che la vittima non si è effettivamente mai trovata in pericolo di vita. Va, tuttavia, qui, considerato che, comunque, gli atti di IM 1 hanno causato alla vittima degli sfregi permanenti in una zona molto visibile. Dal profilo soggettivo rilevante è il fatto che IM 1 ha agito per vendetta, anche se il significato di disprezzo e indifferenza per la vita altrui che si potrebbe leggere in questo movente va ridimensionato a dipendenza dello stato di concitazione e - probabilmente - di rabbia dovuto al fatto di avere subito, poco prima, una ferita (anche se leggera) proprio ad opera (questo era il suo convincimento) di ACPR 1. In questo ambito - cioè, in relazione alle circostanze soggettive del reato di cui IM 1 risponde - va, poi, considerato che egli ha agito dopo avere ingerito una buona dose di sostanze alcoliche: ritenuto come, secondo la perizia psichiatrica, questo stato alterato unito ai disturbi di personalità di cui è affetto ne comprometta la capacità di agire ragionevolmente, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, che egli ha agito in una situazione in cui i normali freni inibitori erano allentati e, quindi, la sua libertà di decidersi fra legalità e illegalità era ridotta. Non vi sono altri motivi di attenuazione della colpa di IM 1: in particolare, come visto, non può essere ritenuto che egli abbia agito in preda ad una violenta commozione ai sensi dell'art. 48 lett. c CP. Non entra in considerazione nemmeno la pretesa diminuzione della colpa per l'art. 16 CP, nemmeno se legato all'art. 13 CP (cfr. sopra pag. 5). La relativa tesi difensiva si diparte, infatti, da una situazione di fatto frutto di un racconto menzognero dell'imputato e completamente diversa da quella reale che ha visto IM 1 colpire ACPR 1 proditoriamente, da tergo e senza preavviso. Ora, tutto considerato, in relazione al tentato omicidio, la colpa dell'imputato risulta essere più che mediamente grave. Ne consegue che, fosse stato accertato un dolo diretto e se l'omicidio si fosse consumato, tenuto conto del quadro edittale nonché della prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, adeguata alla colpa di un autore pienamente responsabile che accoltella proditoriamente un avversario un quarto d'ora dopo la fine di una rissa nelle modalità e circostanze descritte sarebbe stata una pena detentiva aggirantesi sui 14 anni (cfr. sentenze TPC inc. 72.2009.89; CARP inc. 17.2011.108, 17.2011.114, 17.2011.138). Tenuto conto del fatto che l'omicidio non è stato consumato ma solo tentato, che si è trattato sì di un tentativo di una certa intensità (dove la tragedia è stata evitata grazie a una buona dose di fortuna), ma che, concretamente, la consumazione del reato era lontana dal suo verificarsi, la pena va ridotta sino a 9 anni. La scemata imputabilità riconosciuta a IM 1 comporta un'ulteriore diminuzione della pena che, tuttavia, visto il suo grado lieve, non può superare i 18 mesi. Occorre poi ancora considerare, in favore di IM 1 che egli ha agito con dolo eventuale. Ritenuta, comunque, la determinazione nell'agire (evidenziata dal rientro nel bar

di cui già s'è detto), adeguata appare essere una riduzione di 2 anni e 6 mesi. Ne consegue che, per il solo tentato omicidio e in considerazione delle sole circostanze legate al reato, adeguata alla colpa di IM 1 appare essere una pena aggirantesi sui 5 anni. b. rissa e altri reati Oltre che per il tentato omicidio, IM 1 risponde anche per una rissa (avvenuta un quarto d'ora prima dell'accoltellamento) che ha visto la partecipazione attiva di tre persone (IM 1, A. e ACPR 1), si è svolta alla presenza di una quarta (B.), si è protratta per diversi minuti ed è stata alquanto violenta sfociando nel ferimento di tutti e tre gli autori che hanno riportato lesioni da taglio e non. Tutto considerato - ritenuto che, in ogni caso, questa Corte è legata all'accertamento dei primi giudici secondo cui, sebbene non si sia limitato a difendersi, IM 1 è stato " in realtà aggredito da due persone " (sentenza impugnata, consid. 34, pag. 33) - occorre concludere che, per questo reato, la colpa del condannato è di intensità lieve-media. In relazione ai reati commessi dopo il reato principale, si osserva sempre dal profilo oggettivo quanto segue. La gravità oggettiva medio alta delle ripetute minacce emerge in tutta evidenza sia dal loro contenuto (in data 8 dicembre 2011 appoggiando alla gola della vittima la lama di un coltello, in data 8 gennaio 2012 colpendo la vittima negli affetti familiari più cari), sia per la loro reiterazione in breve tempo (due minacce nell'arco di un mese). In particolare, così come i primi giudici, questa Corte non può tacere che colpisce molto negativamente - ed aggrava pesantemente la colpa di IM 1 - il fatto che egli " con pendente un'accusa di tentato omicidio per accoltellamento, abbia anche solo pensato di impugnare nuovamente un'arma bianca a fine di minaccia " e colpisce ancora più negativamente il fatto che quell'arma egli " l'abbia addirittura puntata alla gola della moglie" (sentenza impugnata, consid. 34 pag. 33). Nemmeno può essere banalizzato il reato di ripetuta ingiuria (commesso l'8 dicembre 2011 e l'8 gennaio 2012) per avere dato alla moglie della "troia" e della "puttana": trattasi di insulti volgari, pesantemente atti, in particolare nella mentalità di chi li ha proferiti e tenuto conto del contesto in cui ciò è avvenuto, ad offendere l'onorabilità della vittima. Di poca gravità - nonostante esso deponga per un'incapacità del condannato a controllare i suoi impulsi - è, invece, il reato di violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari commesso in data 8 gennaio 2012 da IM 1 nei confronti dell'agente di polizia M., ritenuto come la violenza esercitata si situò al livello più basso e ritenuto come egli fosse, in quell'occasione, ubriaco. Medio bassa è, infine, la gravità oggettiva del reato di danneggiamento di poche centinaia di franchi cagionato da IM 1 sferrando calci e pugni alla porta d'entrata dell'appartamento in uso a ACPR 2. c. Ne deriva che, per tenere adeguatamente conto pure di questi reati - anche accogliendo la tesi accusatoria secondo cui, senza il tentato omicidio, la pena per IM 1 sarebbe stata contenuta nei limiti di un decreto d'accusa - la pena di 5 anni definita in funzione del solo tentato omicidio va aumentata sino a 5 anni e 3 mesi. d. In applicazione dei principi suesposti, la pena così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all'autore (Täterkomponenten). In quest'ambito, non giovano all'autore le precedenti condanne subite nel nostro paese: se è vero che si tratta di reati di natura diversa da quelli per cui oggi è giudicato, è anche vero che tali condanne mostrano una certa refrattarietà di IM 1 al rispetto delle regole. Nemmeno si trovano nel suo recente passato elementi favorevoli di rilievo: in particolare, pur tenendo conto delle normali difficoltà di inserimento in un paese straniero, non si può certo dire che IM 1 si sia dimostrato un buon lavoratore né un cittadino in altri modi rispettoso dei suoi obblighi avendo egli, per dedicarsi ai suoi vizi, accumulato i debiti indicati in ingresso. Nemmeno si può dire che egli possa essere ben giudicato almeno in relazione alla sua vita familiare: il solo fatto di minacciare pesantemente la moglie di fronte al figlio piccolo dimostra come, anche in

quell'ambito, IM 1 si lasci guidare da interessi egoistici trascurando, invece, i più elementari doveri di padre, oltre che di marito. Né si ravvisano elementi attenuanti nel comportamento di IM 1 durante l'inchiesta: egli non ha, in effetti, mai collaborato ritenuto come, ancora in questa sede, egli abbia negato l'evidenza, ancorandosi ad una versione di comodo alimentata con continue bugie. e. Tutto ciò considerato, rilevata la totale assenza, nelle circostanze personali, di elementi positivi che potrebbero attenuare la colpa del condannato in relazione ai reati di cui risponde, a IM 1 viene, oggi, inflitta la pena detentiva di 5 anni e 3 mesi. In conformità con quanto stabilito dall'art. 49 cpv. 1 CP, così come già chiarito dalla giurisprudenza, essendovi tra i reati in concorso anche una contravvenzione, alla pena detentiva va obbligatoriamente aggiunta una multa (STF 6B_867/2010 del 19 luglio 2011 consid. 1.1.2 e rif.). Nella fattispecie, pur non essendo stata prevista in prima sede, agendo su appello del procuratore pubblico che ha auspicato un aumento della pena ad almeno sei anni e sei mesi di detenzione, l'integrazione nella pena complessiva di una multa è possibile senza che vengano lesi i diritti dell'accusato. Per la contravvenzione alla LStup di cui al punto n. 3. dell'AA una multa di fr. 100.- è più che appropriata. Ne consegue che l'appello del procuratore pubblico sulla pena è parzialmente accolto ai sensi di quanto sopra. III. Appello dell'accusatore privato ACPR 1

E. 25

Per le motivazioni di cui sopra (cfr. consid. 16), l'appello presentato dall'AP ACPR 1 in cui viene chiesta la condanna di IM 1 per titolo di tentato omicidio intenzionale, commesso almeno per dolo eventuale, è accolto.

E. 26

Irricevibile, in forza dell'art. art. 382 cpv. 2 CPP, è, invece, la richiesta dell'accusatore privato relativa alla pena da infliggere. Pretese risarcitorie avanzate da ACPR 1 27. ACPR 1 chiede che, per le lesioni cagionategli al viso, IM 1 sia condannato a versargli fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 17 aprile 2011 a titolo di risarcimento morale e fr. 6'327.20 a titolo di risarcimento delle spese legali.

E. 28

I primi giudici, in considerazione della "particolare sofferenza" patita da ACPR 1 per le due vistose cicatrici, del fatto che lo sfregio è permanente e di notevole entità, del fatto che è la conseguenza di un reato penale intenzionale e che creerà alla vittima problemi a rapportarsi con gli altri, ha quantificato il risarcimento per torto morale in fr. 15'000.-. La prima Corte ha, tuttavia, ridotto tale importo nella misura del 40% in ragione della "pesante concolpa del danneggiato", avendo quest'ultimo, sempre a dire dei giudici di prime cure, "gravemente provocato l'autore, attirandolo al bar _____ per litigare con lui, aggredendolo verbalmente e fisicamente a più riprese assieme ad un sodale, sino ad accoltellarlo proditoriamente alle spalle". Essi hanno, così, condannato IM 1 a versare all'accusatore privato ACPR 1 i seguenti importi: - fr. 9'000.-, oltre a interessi al 5% dal 17 aprile 2011, a titolo di risarcimento del torto morale e - fr. 3'769.30 a titolo di risarcimento delle spese legali (sentenza impugnata, consid. 38., pag. 35).

E. 29

Nel caso di morte di un uomo o di lesione corporale, il giudice, tenuto conto delle particolari circostanze, potrà attribuire al danneggiato o ai congiunti dell'ucciso un'equa indennità pecuniaria a titolo di riparazione (art. 47 CO). L'entità del risarcimento per torto morale dipende, innanzitutto, dalla gravità delle sofferenze fisiche o psichiche provocate

dall'offesa subita dalla vittima e dalla possibilità di alleviare sensibilmente, con il versamento di una somma di denaro, il torto morale che ne consegue. La sua quantificazione rientra nel potere di apprezzamento del giudice. In ragione della sua natura, l'indennità per torto morale, destinata a risarcire un danno difficilmente quantificabile in una somma di denaro, sfugge a qualsiasi determinazione sulla base di criteri matematici. L'indennità corrisposta deve essere equa. Il giudice ne quantifica, quindi, l'entità rapportandola alla gravità dell'offesa subita e dovrà evitare che la somma accordata sia derisoria per la vittima. Se egli si ispira a casi precedenti, provvederà ad adattarli alle circostanze attuali, tenendo conto del deprezzamento del potere d'acquisto del denaro (STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.1). In ogni caso, per stabilire l'ammontare dell'indennità prevista dall'art. 47 CO, la comparazione con altri casi deve farsi con molta cautela, essendo il torto morale correlato alla sensibilità di ciascuna persona, in una specifica situazione, e ritenuto che ognuno reagisce diversamente all'offesa patita. Ciò premesso, un raffronto non è privo d'interesse e può, a seconda delle circostanze, essere utile a titolo indicativo (DTF 125 III 269 consid. 2a; STF del 28 settembre 2012, inc. 6B_369/2012, consid. 2.1.2). Il risarcimento per torto morale dovrà essere commisurato tenendo conto del tipo e della gravità della lesione, dell'entità e della durata delle conseguenze sulla personalità della vittima, della sua età, del grado di colpa del responsabile, dell'eventuale concorso di colpa dell'offeso, così come della prospettiva di alleviare i dolori attraverso il versamento di una somma di denaro (DTF 132 II 117 consid. 2.2.2 e riferimenti; STF del 10 ottobre 2011 inc. 6B_354/2011 consid. 5.2; STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.1; Werro in Commentaire romand, Codes des obligations I, Basilea 2003, ad art. 47. n. 22 e 24, pag. 340 seg.). Il Tribunale federale, in una sua sentenza, ha confermato una decisione del Geschworenengerichts des Kantons Zürichs concernente un indennizzo per torto morale di fr. 10'000.- ad una vittima che, unitamente ad altre lesioni non letali, aveva subito due ferite da taglio, ossia una al viso di 10 centimetri estesa dall'angolo sinistro della bocca, lungo la mascella, verso l'esterno del viso, ed un'altra nella parte sinistra del collo percorrente parallelamente la mascella, che gli avevano lasciato cicatrici indelebili non potendo essere eliminate nemmeno con interventi chirurgici e visibili nonostante la barba (STF del 17 maggio 2004, inc. 6S.232/2003). In particolare, l'Alta Corte ha evidenziato che, di regola, le cicatrici sul viso e sul corpo in generale assumono un'importanza maggiore nelle donne e nelle ragazze che negli uomini di cui va considerata anche l'età. Rilevato, poi, come la gravità di una cicatrice debba essere valutata anche sulla base dell'attività professionale esercitata dalla parte lesa, il Tribunale federale, nel caso citato, ha ritenuto congrua l'indennità di fr. 10'000.- assegnata all'offeso che, essendo un uomo trentacinquenne, di professione autista, non subiva particolare pregiudizio dalle cicatrici riportate (STF del 17 maggio 2004 inc. 6S.232/2003 consid. 2.4). Giusta l'art. 433 cpv. 1 lett. a CPP l'imputato deve, inoltre, indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa. Ai sensi dell'art. 138 cpv. 2 CPP, se l'imputato è condannato a versare un'indennità processuale all'accusatore privato, l'indennità è devoluta alla Confederazione o al Cantone fino a concorrenza delle spese per il gratuito patrocinio.

E. 30

Nel caso concreto, questa Corte ritiene mediamente gravi le sofferenze patite da ACPR 1. Le lesioni da taglio, cagionate intenzionalmente da IM 1, sono importanti sia per la loro collocazione (interessando la zona del viso), sia per la loro entità (12 centimetri quella da dietro l'orecchio, passando per la tempia, fino ad 1 centimetro dall'occhio destro e 15

centimetri quella dalla zona dinanzi al padiglione auricolare fino all'angolo mandibolare, estendendosi poi parallelamente alla mandibola, giungendo in prossimità della bocca). L'importanza del danno va, tuttavia, in parte ridimensionata, alla luce della summenzionata giurisprudenza del Tribunale federale, sia perché le cicatrici non sono particolarmente evidenti sia perché la vittima è un uomo di trentaquattro anni che lavora come operaio per cui non si può dire che, a causa di esse, egli subirà un particolare pregiudizio. Pur tenuto conto di questo ridimensionamento, questa Corte ritiene equa e rapportata all'offesa l'indennità di fr. 10'000.-. Non vi è spazio, in concreto, per una riduzione di tale indennità per concolpa della vittima. Non solo perché, come detto, non vi sono elementi sufficienti per addebitare a ACPR 1 la responsabilità della ferita da taglio subita da IM 1. Ma anche perché, qualora si dovesse vedere una concolpa nel comportamento tenuto da ACPR 1 all'esterno, mancherebbe, comunque, fra esso e le successive coltellate di IM 1, il necessario nesso di causalità adeguata. In ossequio a quanto stabilito dalla nostra massima istanza in STF del 10 luglio 2012 inc. 6B_246/2012 consid. 3.2.2., non è conforme al corso ordinario delle cose e all'esperienza della vita che un partecipante ad una colluttazione, che si è allontanato dal luogo della rissa per medicarsi le ferite, venga ferito dopo una decina/quindicina di minuti dalla fine della rissa da uno dei partecipanti. Oltre all'indennità per torto morale, è posto a carico di IM 1 anche l'importo di fr. 6'327.20 a titolo di risarcimento delle spese legali della vittima. Tuttavia, giusta l'art. 138 cpv. 2 CPP, quest'ultimo importo dovrà essere pagato da IM 1 direttamente al Cantone, essendo ACPR 1 al beneficio del gratuito patrocinio. Carcerazione di sicurezza 31. IM 1 è giunto al dibattimento d'appello in anticipata esecuzione di pena. Non occorre, dunque, chinarsi sulla questione della carcerazione di sicurezza. Tassa di giustizia e spese

E. 32

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto, posti a carico di IM 1 per l'appello incidentale. Per l'appello principale del procuratore pubblico e dell'AP ACPR 1, i costi processuali vanno interamente posti a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1 CPP). Per questi motivi, visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 138, 139, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. CPP, 12, 22, 40, 47, 49, 51, 111, 133, 144, 177, 180, 285 CP, 19a LStup, nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l'art. 428 CPP e la LTG, rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1.a. L'appello del procuratore pubblico è parzialmente accolto. b. L'appello dell'accusatore privato ACPR 1 è, per quanto ricevibile, parzialmente accolto. c. L'appello di IM 1 è respinto. Di conseguenza, ritenuto che, in assenza d'impugnazioni, i dispositivi numero 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 4., 5., 6., della sentenza 24 maggio 2012 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato, 1.1. IM 1 è dichiarato autore colpevole di: 1.1.1. tentato omicidio intenzionale (per dolo eventuale), per avere, verso le 23.00 del 17.04.2011, tentato di uccidere ACPR 1; 1.1.2. ripetuta minaccia, per avere: 1.1.2.1. in data 08.12.2011, durante un litigio appoggiato per qualche istante alla gola della moglie la lama di un coltello da tavola; 1.1.2.2. in data 08.01.2012, minacciato la moglie di sottrarle il comune figlio minore D.S. (12.10.2002); 1.1.3. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari, per avere, in data 08.01.2012, commesso vie di fatto nei confronti dell'agente M. intento ai propri doveri;